

PROVINCIA DI BIELLA

# COMUNE DI VIGLIANO B.SE

Comune di Vigliano B.se - Via Milano, n. 234 - 13856 - Vigliano B.se (BI), Tel. (+39) 015/512041  
cf.83001790027 - p.iva 00415450022



## INTERVENTI MANUTENTIVI PARCHEGGIO E VIE VARIE

*Lotto I*

CUP: I57H25000860004

Doc. 005

### PROGETTO ESECUTIVO

ai sensi dell'art.41 del D.Lgs 36/2023 e  
dell' art.22, sezione III dell'allegato I.7 al D.Lgs 36/2023


SCALA: varie

DATA: 11/2025

REV: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Capitolato speciale d'appalto

FILE:

Progettista:	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:	Proprietà:	Impresa esecutrice:
<p><b>Arch. Crestale Elena</b> <b>CRSLNE87H53A859N</b></p> <p>Via Libertà, n. 3a 13856 - Vigliano Biellese (BI) cell: 329 7948674 mail: elena.crestale@gmail.com</p>	<p><b>Arch. Janno Valeria</b> <b>JNNVLR77D66F205P</b></p> <p>Via Fratelli Rosselli, n. 18 13900 - Biella (BI) cell: 338 3977769 mail: valeria@terradicasa.it</p>	<p><b>Comune di</b> <b>Vigliano Biellese</b> cf. 83001790027</p> <p>Via Milano, n. 234 13856 - Comune di Vigliano B.se (BI)</p>	
<p> ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI BIELLA</p> <p>sezione Architetto n° 430</p> <p>A/a <b>ELENA CRESTALE</b></p> <p><i>Elena Crestale</i></p>			
<p><b>elenacrestale</b> ARCHITETTO</p>			

## DISPOSIZIONI NORMATIVE

### CAPO 1 - CONTENUTO DELL'APPALTO

#### Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto i lavori di " **INTERVENTI MANUTENTIVI PARCHEGGIO E VIE VARIE – LOTTO I - CUP: I57H25000860004**" nel comune di Vigliano Biellese.

A seguito dell'azione degli agenti atmosferici, del gelo disgelo, dai trattamenti antighiaccio, dagli effetti meccanici dei veicoli, e dai ripristini effettuati per la realizzazione dei sottoservizi, i piani viabili che costituiscono il reticolo stradale comunale appaiono ammalorati in alcuni tratti, ed il transito veicolare risulta in alcune zone compromesso.

Per tale motivazione, l'Amministrazione comunale intende procedere alla manutenzione straordinaria del piano viabile della carreggiata e piano di calpestio di alcuni marciapiedi intervenendo nei tratti più ammalorati delle seguenti vie: Via Senatore Avogadro, Via Lungo Cervo, Via Garibaldi, Via Avogadro, Via Lamarmora e tratto Via Santa Lucia. Inoltre, si intende intervenire con alcune opere di manutenzione dell'asfalto lesionato presso la pista di atletica all'interno dello stadio Comunale.

L'intervento è descritto negli elaborati di progetto di seguito evidenziati:

DOC.001	Relazione generale e tecnica Relazione sui criteri ambientali minimi (CAM)
DOC.002	Computo metrico estimativo Stima incidenza della manodopera
DOC.003	Elenco prezzi
DOC.004	Analisi prezzi
DOC.005	Capitolato speciale d'appalto
DOC.006	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
DOC.007	Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione Cronoprogramma
TAV.001	Planimetria generale di progetto – Interventi 1,2,3,4
TAV.002	Planimetria generale di progetto – Interventi 5,6,7,8

L'appalto comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro, come indicato e previsto nel contratto d'appalto, completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal medesimo contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto con i relativi allegati.

2. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata nel rispetto della vigente normativa in materia e secondo le regole dell'arte. L'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

## Art. 2 - Corrispettivo dell'appalto

1. L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

Colonna a)	Colonna b)	Colonna a) + b)
Importo lavori assoggettabili a ribasso	Oneri per la sicurezza non assoggettabili a ribasso	TOTALE
86.874,31€	1560,69 €	88.435,00 €

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al 1° comma, colonna a), assoggettabile a ribasso, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al 1° c., colonna b) e non soggetti al ribasso d'asta ai sensi degli allegati XIV e XV di cui all'art. 100 del D.Lgs 09.04.2008 n. 81.

## Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

Il contratto è stipulato "a corpo" mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, con conferma sul sistema di Acquisti in rete PA.

Gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'art. 2, 1° c., colonna b), costituiscono vincolo negoziale per l'importo degli stessi.

## Art. 4 - Categorie

1. Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 ed in conformità all'allegato "A" al predetto decreto, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali "**OG 3: STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI**".

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 36/2023 il C.C.N.L da applicare al presente appalto è: **C.C.N.L. Edilizia codice F012 Settore Edile.**

2. I lavori appartenenti a categorie generali o specializzate dell' all. "A" al D.P.R. 207/2010, diverse da quella prevalente, di importo non superiore ad Euro 150.000, possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un'impresa mandante ovvero realizzati da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in quest'ultimo caso l'impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del D.Lgs 36/2023.

<b>TABELLA "A"</b>			<b>CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI</b>	
	Categoria		Euro	incidenza % (NB: necessaria per la compilazione delle schede da trasmettere all'Osservatorio dei lavori pubblici)
1	Prevalente	<b>OG03</b>	<b>86.874,31 €</b>	<b>100,00%</b>
I lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.				
2	Scorporabile e Subappaltabile	-	-	-
I lavori sopra descritti, sono subappaltabili ad imprese in possesso dei requisiti necessari.				

#### **Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili**

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'art. 161 comma 16 – art.3 comma 1 lett. s del D.P.R. 207/2010, art. 132 comma 3 del Codice ed al Capo 5 del presente Capitolato Speciale d'Appalto sono indicati nella tabella "B", di seguito allegata.

<b>TABELLA "B"</b>	<b>DESIGNAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI</b>	
<i>n.</i>		<i>in euro</i>
1	Bitumature anno 2025 come da relazione tecnica	88.435,00
	<i>Totale lavori</i>	<b>88.435,00</b>
	di cui oneri di sicurezza non compresi nei prezzi di stima	1560,69

#### **Art. 6 – Quadro incidenza percentuale quantità di mano d'opera per le categorie di lavoro**

<b>CATEGORIE DI OPERE GENERALI (ai sensi dell'allegato A al Dpr. n.34 del 25/01/2000)</b>	IMPORTO CATEGORIA	% MANODOPERA	COSTO MANODOPERA
OG 3: OPERE STRADALI	86.874,31 €	27,428%	23.828,15 €
<b>Percentuale media della manodopera</b>	<b>27,428%</b>	<b>Costo medio della manodopera</b>	<b>€ 23.828,15</b>

## **CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **Art. 7 - Interpretazione**

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, o fra i citati elaborati e le norme del Capitolato Speciale d'Appalto, o di norme del detto Capitolato Speciale d'Appalto tra loro non compatibili o non compatibili con il contratto, o apparentemente non compatibili e, in genere, in tutti i casi nei quali sia necessaria l'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e degli elaborati si procede applicando gli articoli in materia contenuti nel codice civile (dal 1362 al 1369).

### **Art. 8 - Documenti contrattuali**

1. L'appalto viene affidato sotto l'osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate, trascritte ed accettate
2. Fanno parte del contratto, e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti, nonché quelli indicati per legge nel D.Lgs 36/2023:
  - il Capitolato Generale d'appalto approvato con D.M. 19.4.2000, n. 145 (limitatamente agli articoli non abrogati dal D.P.R. 207/2010);
  - il Capitolato Speciale d'Appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti in relazione al loro valore indicativo;
  - tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo;
  - il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89 del D.Lgs. 81/2008, ove previsto;
  - il cronoprogramma di cui all'art. 40 del Regolamento generale;
  - le polizze di garanzia di cui agli articoli 117-118;
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di lavori pubblici.

### **Art. 9 - Conoscenza delle condizioni d'appalto**

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

## **Art. 10 - Fallimento**

1. In caso di fallimento dell'appaltatore l'Amministrazione si avvale, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli art. 122-123-124 del D.Lgs 36/2023.

## **Art. 11 - Rappresentante dell'appaltatore a domicilio**

1. Per quanto previsto all'art. 2 del Capitolato Generale d'appalto, l'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di Direzione Lavori, ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta e ciò per tutta la durata e per tutti gli effetti del contratto, indicando l'esatto indirizzo sin dal momento in cui sorge il rapporto contrattuale.
2. A tale domicilio, oppure a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, vengono effettuate tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto.
3. L'appaltatore deve, altresì, comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare.
4. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile del procedimento

## **Art. 12 – Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale d'Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano, gli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale d'appalto di cui al D.M. 145/2000.

## CAPO 3 – TERMINI DI ESECUZIONE

### Art. 13 – Consegna e inizio lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale del contratto d'appalto e dopo apposito verbale di consegna dei lavori stessi previa convocazione da parte del Direttore dei lavori, non oltre 45 giorni dalla predetta stipula.
2. **E' facoltà dell'Amministrazione procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto**, ai sensi dell'art. 17 comma 8 del D.Lgs n. 36/2023; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se, nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è comunque escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

### Art. 14 – Termini per l'ultimazione

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 60 (sessanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

## **Art. 15 – Sospensioni e proroghe**

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
2. Qualora l'appaltatore, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal Responsabile del Procedimento, purché le domande pervengano almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.
3. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
  - il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - l'adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori, dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
  - l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o espressamente approvati da questa;
  - il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici;
  - le eventuali controversie tra l'appaltatore, i fornitori, i sub-affidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
4. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato all'Amministrazione il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dall'Amministrazione.
6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di

adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del pro- cedimento.

### **Art. 16 – Penali in caso di ritardo**

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1,0 per mille dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al 1° c., trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora l'Amministrazione non si avvalga della facoltà di cui all'art. 13, 3° c.;
  - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
  - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale di cui al 2° c., lettera b) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al 2° c., lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 18, in materia di risoluzione del contratto.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

### **Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori**

1. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dall'Amministrazione, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior

esecuzione dei lavori e in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'Amministrazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla medesima Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della citata Amministrazione;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

### **Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione**

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

### **Art. 19 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione

dell'Amministrazione, e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli art. 122 del Codice dei Contratti.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore e in contraddittorio con il medesimo.
3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dall'Amministrazione in seguito alla risoluzione del contratto.

## **CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA**

### **Art. 20 - Pagamenti in acconto e anticipazione del prezzo contrattuale**

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo quanto stabilito nel Capo 5, raggiungano un importo netto non inferiore a **Euro 30.000,00 (trentamila)**.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 15 giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il ....." con l'indicazione della data.
4. L'Amministrazione provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 25.2.1995, n. 77.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al 1° c.
6. Comunque, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, ai sensi dell'Art. 141, 3° c., del D.P.R. 207/2010, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al 2° c..
7. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale

8. Il pagamento dell'ultima rata di acconto non costituisce, comunque, presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 2° c. del codice civile.
9. Ai sensi dell'art.125 del Dlgs. 36/2023, sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

### **Art. 21 - Pagamenti a saldo**

1. Il conto finale dei lavori è redatto **entro 45 giorni** dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, è accertata e predisposta la liquidazione dell'ultima rata d'acconto qualunque sia l'ammontare della somma.
2. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per l'Amministrazione, dal responsabile del procedimento entro 45 giorni dalla sua redazione ai sensi del 1° c..
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'art. 20, 2° c., nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° c. del codice civile.
5. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
6. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

### **Art. 22 - Revisione prezzi**

La revisione dei prezzi può essere redatta ai sensi dell'art.60 del Dlgs. 36/2023. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo. Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione per la

percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.  
La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT.

### **Art. 23 - Cessione del contratto**

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

### **Art. 24 - Cessione dei crediti**

1. E' ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Amministrazione prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile del procedimento.

## **CAPO 5 – CRITERI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

### **Art. 25 – Valutazione dei lavori a misura**

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
2. In particolare, la contabilizzazione è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi.
3. In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli artt. 34 o 35, e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'art. 36, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
4. Non sono, comunque, riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
5. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
6. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'art. 3, 3° c., del presente Capitolato Speciale d'Appalto

## **Art. 26 – Valutazione dei lavori in economia**

1. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
2. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010.

## **CAPO 6 – GARANZIE**

### **Art. 27 – Cauzione provvisoria**

Non è richiesta la cauzione provvisoria pari al 1 per cento dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara e deve rispettare ogni prescrizione.

### **Art. 28 – Garanzia fidejussoria o cauzione definitiva**

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al **5%** dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. La garanzia va redatta in base a quanto previsto dall'art. 117 comma 12 del codice.
3. La garanzia fideiussoria di cui sopra è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, e' svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata.
4. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

## **Art. 29 – Assicurazione a carico dell'impresa**

1. Ai sensi dell'art. 117 del D Lgs 36/2023, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A, importo pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, con un minimo di 500 mila Euro ed un massimo di 5 milioni di Euro e deve:
  - prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni dell'Amministrazione destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
  - prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;
4. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti;

## **CAPO 7 – ESECUZIONE DEI LAVORI**

### **Art. 30 – Variazione dei lavori**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 120 del codice dei contratti.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione.
4. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
5. Non sono considerati varianti ai sensi del 1° c. gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
6. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

### **Art. 31 – Varianti per errori od omissioni progettuali**

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, l'Amministrazione procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

### **Art. 32 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

1. Le eventuali variazioni dei prezzi dell'appalto sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'art. 3) del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

### **Art. 33 – Norme di sicurezza generali**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

## **CAPO 8 – SICUREZZA NEI CANTIERI**

### **Art. 34 – Sicurezza sul luogo di lavoro**

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Amministrazione, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 e succ. mod, nonché le disposizioni dello stesso decreto, applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

### **Art. 35 – Piani di sicurezza**

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, se necessario, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e art. 29 comma 3, e gli adempimenti di cui all'art. 21, 1° c., lettera b), del D.Lgs. 81/2008 (corretto dal D.Lgs. 106/2009) e contiene, inoltre, le notizie di cui all'art. 19 dello stesso Decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

### **Art. 36 – Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza**

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 (ex art. 3 del D.Lgs. n. 626/1994), con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 del D.Lgs 81/2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità del D.Lgs. 81/2008, ed alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione

temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. I piani di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

## **CAPO 9 – SUBAPPALTO**

### **Art. 37 – Subappalto**

1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all'art. 4, comma 1, sono subappaltabili secondo quanto indicato nell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 in materia di subappalto.

### **Art. 38 – Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati
2. Il Direttore dei Lavori ed il responsabile unico del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art. 21 della L. 646/1982, come mod. e int., ferma restando la possibile risoluzione del contratto da parte dell'Amministrazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 37, ai sensi dell'art. 105 del codice dei contratti, è considerato subappalto qualsiasi contratto avente per oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiori al 2% dell'importo dei lavori affidati. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
5. Per quanto riguarda il pagamento, si applica quanto indicato nell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 in materia di sub-appalto. Ai sensi dell'art.17 ultimo comma del D.P.R. 633 del 1972, aggiunto

dall'art.35 comma 5 legge 4 agosto 2006 n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate, devono essere assolti dall'appaltatore principale con modalità split payment.

## **CAPO 10 – CONTROVERSIE**

### **Art. 39 – Controversie**

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, in relazione alle quali l'importo economico dell'opera possa variare in misura non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento, trasmettendo, nel più breve tempo possibile, la propria relazione riservata. Il predetto responsabile del procedimento procede secondo i termini indicati all'art. 210 del D. Lgs. 36/2023.
2. Tutte le controversie, ivi comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al 1° c., saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Biella.
3. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Amministrazione, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Amministrazione
5. È esclusa la clausola arbitrale ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

### **Art. 40 – Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori**

1. L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi di cui all'art. 19 del presente capitolato e, in particolare, nei seguenti casi:
  - frode nell'esecuzione dei lavori;
  - inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
  - manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
  - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
  - sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
  - rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la

- realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
  - non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
  - nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008 (ex 626/1994 mod. e int.), o ai piani di sicurezza di cui agli artt. 38 e 39 del Capitolato Speciale d'Appalto, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione
  3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
  4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall'Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Amministrazione per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
  5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, nel seguente modo:
    - ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
    - ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
      - a. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
      - b. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
      - c. l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei

maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

6. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del 3° c., si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

## **CAPO 11 – ULTIMAZIONE LAVORI**

### **Art. 41 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il Direttore dei Lavori redige il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, il Direttore dei Lavori senza pregiudizio di successivi accertamenti rileva e verbalizza eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato Speciale d'Appalto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'art.42.

### **Art. 42 – Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione**

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di **sei mesi** dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche

se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Amministrazione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Amministrazione prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
6. Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d'Appalto o nel contratto.
7. Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna le opere di cui al presente appalto, che sono destinate per loro natura a lunga durata, presentano il mancato, l'insufficiente od il distorto funzionamento, evidente pericolo, gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, l'Appaltatore è responsabile (art. 1669 c.c.) ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.

#### **Art. 43 – Presa in consegna dei lavori ultimati**

1. L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte dell'Amministrazione avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora l'Amministrazione non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

## **CAPO 12 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

### **Art. 44 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionale di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori e, in genere, norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
- nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
  - i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
  - è responsabile in rapporto all'Amministrazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione;
  - è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 18, 7° c., L. 19.3.1990, n. 55 e dall'art. 4 del D.P.R. 207/2010.
2. In caso di inottemperanza, accertata dall'Amministrazione o a essa segnalata da un ente preposto, la medesima Amministrazione comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. In caso di crediti insufficienti allo scopo, si procede all'escussione della garanzia fidejussoria.
3. Nel caso l'appaltatore fosse una Società cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento normativo, economico, previdenziale ed assicurativo non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.
4. In attuazione del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021, con l'emissione dello Stato Finale, obbligatorio ai fini del pagamento delle fatture, l'Appaltatore dovrà fornire il DURC DI CONGRUITÀ.

## **Art. 45 – Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore**

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'appalto, al regolamento generale e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
  - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato Speciale d'Appalto o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
  - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
  - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
  - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato. Comunque restano a carico dell'appaltatore i campioni di materiali, modelli, sagome, prove e calcoli statici di qualsiasi genere;
  - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto;
  - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
  - g) La scelta delle vie di accesso al cantiere ed ogni altro onere connesso alla realizzazione ed al mantenimento delle stesse sarà a carico dell'appaltatore, nel caso di passaggio su fondi privati sarà cura dell'appaltatore espletare tutte le pratiche necessarie all'esecuzione dell'opera;
  - h) il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
  - i) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei

- materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- j) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
  - k) gli attrezzi, ponti, armature, puntellazioni e quant'altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
  - l) la recinzione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciata da altre ditte;
  - m) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
  - n) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato Speciale d'Appalto o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
  - o) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
  - p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli e simili (che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione) tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
  - q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
  - r) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni

provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

- s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
  - t) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.
  - u) la completa e perfetta pulizia e ripulitura di tutte le opere.
  - v) i tributi di qualsiasi genere sui materiali, già esistenti, aumentati o istituiti dopo la stipulazione del contratto;
  - w) gli oneri in materia di spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.
2. Concludendo, s'intende compreso nel prezzo contrattuale tutto quanto occorre per dare il lavoro completamente finito a regola d'arte, spirato il termine di garanzia. Con i prezzi contrattuali, l'appaltatore dovrà pure mantenere in buono stato di servizio tutti gli attrezzi ed i mezzi d'opera, le strade ed i ponti di servizio esistenti, che occorrono per i lavori ad economia.
3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione (enti pubblici, privati, aziende di servizi ed altre eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. Comunque, l'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

#### **Art. 46 – Obblighi speciali a carico dell'appaltatore**

1. Sono a carico dell'appaltatore le copie del contratto, dei capitolati, dei disegni, dei verbali di inizio e di ultimazione dei lavori, dei rilievi e dei registri di contabilità, come pure i piani di liquidazione, i bolli delle quietanze, gli atti di collaudo, i rilievi, tracciati, esplorazioni, ricostruzioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna fino a collaudo compiuto.
2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La

documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

3. Sono a carico dell'appaltatore le comunicazioni e le richieste presso la Polizia Locale circa le ordinanze volte alla realizzazione delle opere.

### **Art. 47 – Disciplina del cantiere**

1. L'Amministrazione mette, secondo il bisogno e le possibilità, a disposizione dell'appaltatore quelle aree pubbliche o comunali che occorreranno per piantarvi i cantieri e depositare i materiali necessari, nei limiti di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza, circolazione stradale ed altre discipline vigenti. E' assolutamente vietato all'appaltatore depositare materiali fuori dal recinto di cantiere, anche per brevissimo tempo, essendo suo preciso obbligo tenere costantemente e completamente sgombre da materiali ed attrezzi le aree pubbliche o comunali all'esterno del recinto medesimo: in difetto, sarà passibile dell'applicazione di una apposita penale, da € 50 a € 250 per ogni infrazione.
2. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della medesima Amministrazione.
3. Allo stesso modo, sono a cura ed a carico dell'appaltatore la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte; formare, mantenere, illuminare i cantieri e i loro accessi, eseguire le recinzioni e provvedere alle segnalazioni, eseguire i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri.
4. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute. Dovrà, inoltre, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e misurazione dei lavori. L'Amministrazione potrà pretendere che l'appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che risultino comprovatamente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi all'Amministrazione per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.
5. I rappresentanti dell'Amministrazione, deputati alla conduzione dei lavori, avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte delle opere oggetto dell'appalto.
6. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

7. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

#### **Art. 48 – Cartello di cantiere**

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il prescritto cartello identificativo di cantiere, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

#### **Art. 49 – Materiali ed oggetti di valore**

1. I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno essere accettati dai rappresentanti dell'Amministrazione prima che vengano posti in opera. Quelli accettati non potranno più venir allontanati dal cantiere né essere tolti alla loro destinazione senza il consenso dei citati rappresentanti dell'Amministrazione. Quelli non accettati dovranno essere allontanati dai cantieri e le opere e lavori eventualmente eseguiti dovranno essere rifatti.
2. Comunque, l'accettazione dei materiali non è mai definitiva prima del collaudo e, pertanto, essi possono essere rifiutati anche dopo accettati e posti in opera.
3. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai responsabili dei lavori per conto dell'Amministrazione resteranno di proprietà della medesima Amministrazione e l'appaltatore dovrà riporli, regolarmente accatastati, nei luoghi richiesti, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle relative demolizioni. Ove tali materiali siano ceduti all'appaltatore, il prezzo ad essi attribuito dovrà essere dedotto dall'importo netto dei lavori.
4. Comunque, l'Amministrazione si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinverranno sui fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e nei rispettivi cantieri, con l'obbligo dell'appaltatore di consegnarli all'Amministrazione medesima che gli rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per speciali operazioni che fossero state ordinate per assicurarne l'incolumità ed il più diligente recupero.
5. Qualora l'appaltatore rinvia ruderi monumentali dovrà immediatamente sospendere lo scavo e darne avviso ai rappresentanti dell'Amministrazione, senza poterli demolire e/o alterare in qualsiasi modi in mancanza di permesso preventivo.
6. L'appaltatore è responsabile di ogni danno o disperdimento degli oggetti scoperti che si verificasse per opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.

## **Art. 50 – Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - le spese contrattuali;
  - le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono, altresì, a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro (Art. 139 D.P.R. 207/2010), dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

## SPECIFICHE DI ESECUZIONE

### **CAPO 13 – QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI – MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO – ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI**

#### **Art. 51 – Qualità e provenienza dei materiali**

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio in rapporto alla funzione cui sono destinati.

Per la provvista di materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni del Regolamento D.P.R. 207/2010 art. 167 e del DM 5 agosto 2024 "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade)".

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei Lavori.

I materiali provverranno da località o fabbriche che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Nel caso la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Nonostante l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'Impresa ha la completa responsabilità della riuscita delle opere anche per ciò che riguarda i materiali impiegati.

I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti di seguito stabiliti:

- a) acqua: dovrà essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri o solfati e da materie terrose;
- b) leganti idraulici: dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche ed ai requisiti dei leganti idraulici di cui alla Legge 26 maggio 1965 n° 595 ed al D.M. 3 giugno 1968 parzialmente modificato dal D.M. 31 agosto 1972 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 6 novembre 1972;
- c) ghiaie, pietrisco e sabbia: dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal D.M. 14 febbraio 1992 e dal D.M. 9 gennaio 1996, N.T.C. 2008;
- d) pietre naturali: dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione a norma del R.D. 16 novembre 1939 n. 2232 ed in particolare dovranno essere a grana compatta, monde di cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento senza screpolature, venature, interclusioni di so- stanze estranee.
- e) legnami: sia per opere stabili sia provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912; essi provverranno dalle migliori qualità della categoria prescritta e non dovranno presentare difetti compatibili con l'uso cui

sono destinati; il legno impiegato per i pali della recinzione sarà di pino silvestre fresato e trattato con processo di impregnazione a pressione in autoclave.

f) materiali ferrosi e leghe metalliche: dovranno essere esenti da scorie, soffiature, da difetti di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e dovranno soddisfare alle prescrizioni contenute nel

D.M. 26/3/1980, in particolare:

- acciaio in barre per c.a.: dovrà rispondere alla normativa prevista dalla Legge 5/11/1971 n. 1086 ed alle caratteristiche riportate dal D.M. 14/02/1992 e dal D.M. 09/01/1996;
- acciaio inossidabile: sarà del tipo AISI-304 e sarà impiegato per le scalette di accesso ai pozzetti;
- ghisa grigia: dovrà essere di 1<sup>a</sup> qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e lo scalpello, di frattura greggia, finemente granulosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomare la resistenza. La ghisa grigia dovrà corrispondere, secondo le prescrizioni della norma UNI 5007, alle qualifiche G20 - G25 - G30, con durezza Brinell compresa tra 180 e 240 HB;
- chiusini in ghisa sferoidale: saranno in ghisa a grafite sferoidale di prima qualità, rispondente secondo la norma internazionale ISO R 1083 al tipo FG S 500-7 (carico di rottura > 500 N/mm<sup>2</sup>. e allungamento minimo a rottura 7%) oppure 400-12 (carico di rottura >400 N/mm<sup>2</sup>. e allungamento minimo 12%), durezza Brinell compresa tra 140 e 260 HB.

La ghisa deve presentare una frattura grigia a grana fine, compatta, senza presenza di gocce fredde, screpolature, bolle ed altri difetti.

I chiusini dovranno essere esclusivamente di prima scelta, con esclusione pertanto di quelli dichiarati di "scelta commerciale", "prima scelta commerciale" e simili ed essere conformi alla norma UNI EN 124.

g) bitumi ed emulsioni bituminose: dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche nelle corrispondenti "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" fascicolo n. 2 edizione 1951 e "Norme per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali" fascicolo n. 3 edizione 1958. L'emulsione bituminosa dovrà contenere non meno del 55% di bitume puro.

h) prove dei materiali: a richiesta della Direzione Lavori, l'Impresa avrà l'obbligo e l'onere di fare eseguire, presso gli Istituti indicati dalla Direzione Lavori, tutte le prove che saranno prescritte e nel caso di risultati sfavorevoli dovrà sostituire i materiali non accettati.

### **Art. 52 – Modo di esecuzione dei lavori**

Le opere comprese nell'appalto dovranno essere accuratamente eseguite secondo le buone regole costruttive ed in particolare secondo le precise norme impartite dalla Direzione dei Lavori.

Dette opere avranno le precise forme, dimensioni ed il grado di lavorazione che sono e saranno prescritti e dovranno soddisfare alle condizioni generali e speciali indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nell'elenco prezzi.

Non si terrà conto dei materiali e magisteri in più non previsti e che non siano ordinati per

iscritto dalla Direzione dei Lavori, qualunque possano essere le migliorie e vantaggi ottenuti e conseguibili.

Al fine di ottemperare alle prescrizioni di sicurezza, devono essere osservate le norme di cui al D.Lgs 09/04/2008 n° 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

## **A) RILIEVI, CAPISALDI E TRACCIATI**

Prima di dare inizio a lavori che interessino in qualunque modo movimenti di materie, l'Appaltatore dovrà verificare la rispondenza dei piani quotati, dei profili e delle sezioni allegati al Contratto o successivamente consegnati, segnalando alla Direzione dei Lavori eventuali discordanze, per iscritto, nel termine di 15 giorni dalla consegna. In difetto, i dati plano-altimetrici riportati in detti allegati si intenderanno definitivamente accettati a qualunque titolo.

Nel caso che gli allegati di cui sopra non risultassero completi di tutti gli elementi necessari o nel caso non risultassero inseriti nel Contratto di appalto o successivamente consegnati, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere, in sede di consegna od al massimo entro 15 giorni dalla stessa, l'esecuzione in contraddittorio dei rilievi e la redazione degli elaborati e dei grafici relativi.

In difetto, nessuna pretesa o giustificazione potrà essere accampata dall'Appaltatore per eventuali ritardi sul programma esecutivo dei lavori o sull'ultimazione dei medesimi.

Tutte le quote dovranno essere riferite a capisaldi di facile individuazione e di sicura inamovibilità. L'elenco dei capisaldi sarà annotato nel verbale di consegna od in apposito successivo verbale.

Spetterà all'Appaltatore l'onere della conservazione degli stessi fino al collaudo. I capisaldi dovranno avere ben visibili ed indelebili i dati delle coordinate ortogonali e la quota altimetrica.

Prima di dare inizio ai lavori, l'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire la picchettazione completa delle opere ed ad indicare con opportune modine i limiti degli scavi e dei riporti. Sarà tenuto altresì al tracciamento di tutte le opere, in base agli esecutivi di progetto, con l'obbligo di conservazione dei picchetti e delle modine.

## **B) SCAVI E RINTERRI**

1. Scavi in genere - Gli scavi in genere, per qualsiasi lavoro, dovranno essere eseguiti secondo quanto desumibile dai disegni allegati al contratto ed alle particolari prescrizioni che saranno impartite, all'atto esecutivo, dalla Direzione dei Lavori.

Nell'esecuzione degli scavi l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti e dovrà evitare il pericolo di cedimenti e scalzamenti.

L'Appaltatore resta pertanto responsabile di eventuali danni alle persone ed alle cose e resta altresì obbligato a provvedere, a sua cura e spese, alla rimozione delle materie franate.

Nell'esecuzione degli scavi l'Impresa dovrà provvedere, di sua iniziativa ed a sua cura e spese, ad assicurare il naturale deflusso delle acque scorrenti sulla superficie del terreno allo scopo di evitare che esse si riversino negli scavi ed a togliere altresì ogni impedimento che a ciò opponesse ed ogni causa di rigurgito, anche ricorrendo all'apertura di canali fugatori. Dei relativi oneri e quindi del relativo compenso è stato tenuto conto nella formazione dei prezzi degli scavi.

I materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni e che non devono essere riutilizzati per i rinterri e per altri lavori saranno portati a rifiuto fuori della sede del cantiere dei lavori ed in luogo adatto e comunque tale da non dar luogo a danni alle proprietà e alle opere.

I materiali invece che debbono essere reimpiegati saranno depositati in cumuli lateralmente agli scavi od in località adiacenti ai lavori e disposti in modo da recare il minimo disturbo.

In nessun caso l'Impresa potrà dare inizio all'esecuzione degli scavi senza aver preventivamente determinato, a sua cura e spese, i limiti dello scavo medesimo ed eseguita la relativa picchettatura.

L'Impresa dovrà provvedere alle prescritte segnalazioni diurne e notturne di pericolo fornendo, ove occorrerà, personale per la vigilanza e la regolazione del traffico.

L'impresa è altresì tenuta ad assicurare l'integrità delle condutture idriche e dei cavi elettrici e telefonici, delle tubazioni per il metano, ecc. interessati dagli scavi; pertanto è a suo carico la responsabilità per i danni che vengono arrecati alle suddette opere. L'Impresa dovrà inoltre farsi parte diligente nella ricerca degli elementi atti ad evitare danni alle opere preesistenti.

Questi oneri non vengono compensati a parte perché degli stessi si è tenuto conto nella formazione dei prezzi degli scavi.

Qualora gli scavi debbano venire eseguiti in prossimità di edifici o di manufatti, essi dovranno essere preceduti da attento esame delle loro fondazioni, integrato da sondaggi tesi ad accertarne natura, consistenza e profondità, allorché si possa presumere che lo scavo della trincea risulti pericoloso per la stabilità dei fabbricati e manufatti. Verificandosi questa situazione, l'Appaltatore dovrà predisporre, a sue cure e spese, i calcoli di verifica di stabilità nelle più sfavorevoli condizioni che si possano determinare durante i lavori ed a predisporre le eventuali opere di presidio, di tipo provvisorio o permanente, a seconda delle necessità.

Gli scavi da eseguirsi in strada a pavimentazione bitumata dovranno essere preceduti dal taglio della pavimentazione.

2. Scavi di sbancamento - Per gli scavi di sbancamento si intendono quelli occorrenti per lo spianamento e sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni e per la formazione del piano d'appoggio di platee di fondazione, per sgombero alveo da depositi alluvionali, disalvei ed in genere qualunque scavo eseguito a sezione aperta su vasta superficie.
3. Scavi di fondazione - Per scavi a sezione obbligata per fondazioni d'opere d'arte si intendono quelli ricadenti al disotto del piano orizzontale degli eventuali sbancamenti o del piano di campagna chiusi tra le pareti verticali riprodotte il perimetro della fondazione delle opere d'arte. Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi

di fondazione dovranno essere spinti fino alla profondità che, dalla Direzione dei Lavori, verrà ordinata all'atto della loro esecuzione. Le profondità indicate nei disegni di consegna sono perciò di semplice avviso e la Direzione dei Lavori si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro ordinato in base ai prezzi contrattuali.

Le profondità di scavo saranno riferite ad appositi picchetti o caposaldi stabiliti in prossimità dello scavo o in altra posizione conveniente a cura e spese dell'Appaltatore che ha l'obbligo di rispettare nel modo più assoluto tali picchetti.

E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di porre mano alle murature od ai getti prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettati i piani delle fondazioni.

Gli scavi di fondazione di norma saranno eseguiti a pareti verticali da sostenersi con adeguate armature e sbadacchiature che, per scavi di profondità superiore a m. 1,5 e per quelli in presenza di infiltrazioni di acqua, dovranno essere del tipo "totale", restando a carico dell'Impresa ogni danno alle cose ed alle persone conseguente a smottamenti e franamenti dei cavi.

Gli scavi potranno però, ove ragioni speciali non lo vietino, essere eseguiti a scarpa; in questo caso non sarà compensato lo scavo eseguito oltre quello strettamente occorrente per la fondazione delle opere e pertanto lo scavo sarà però sempre misurato a pareti verticali secondo quanto disposto nell'articolo relativo alle norme di misurazione.

Qualunque siano le caratteristiche delle pareti dei cavi, verticali od inclinate, l'Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese al riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di fondazione dell'opera con materiale adatto ed al necessario costipamento di quest'ultimo.

### **C) OPERE PROVVISORIALI**

Sono a totale carico dell'Impresa appaltatrice tutte le opere provvisorie necessarie alla protezione degli scavi e delle opere in costruzione dai possibili avvenimenti alluvionali ed allagamenti in genere quali:

- ture per la diversione delle acque
- canali di scolo
- rilevati di protezione.

Dovranno essere dimensionati in modo connesso alla tipologia del corso d'acqua o del ricettore idrico nelle cui prossimità si opera; eventuali danni alla costruzione per insufficienza delle opere provvisorie di protezione non potranno essere motivo di richiesta di indennizzo da palese e conclamata eccezionalità.

### **D) DEMOLIZIONI E RIMOZIONI**

Prima di iniziare i lavori in argomento l'Appaltatore dovrà accertare con ogni cura la natura, lo stato ed il sistema costruttivo delle opere da demolire, disfare o rimuovere, al fine di affrontare con tempestività ed adeguatezza dei mezzi ogni evenienza che possa comunque

presentarsi.

Salvo diversa prescrizione l'Appaltatore disporrà la tecnica più idonea, le opere provvisorie, i mezzi d'opera, i macchinari e l'impiego del personale. Di conseguenza sia l'Amministrazione Appaltante, che il personale di direzione e sorveglianza resteranno esclusi da ogni responsabilità connessa all'esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Dovranno altresì essere osservate, in fase esecutiva, le norme per la prevenzione degli infortuni riportate nel D.Lgs 09/04/2008 n° 81 e s.m.i.

Prima di dare inizio alle demolizioni dovranno essere interrotte tutte le eventuali erogazioni, nonché gli attacchi e gli sbocchi di qualunque genere e tipo; dovranno altresì essere vuotati tubi e serbatoi.

La zona dei lavori dovrà essere opportunamente delimitata ed i passaggi dovranno essere ben individuati ed idoneamente progettati; analoghe protezioni dovranno essere adottate per tutte le zone interne ed esterne del cantiere o ai cantieri che possano essere comunque interessate dalla caduta di materiali di vario genere.

Le demolizioni dovranno avanzare tutte alla stessa quota, procedendo dall'alto verso il basso; particolare attenzione dovrà essere posta per evitare che si creino zone di instabilità strutturale, anche se localizzate. In questo caso, specie nelle sospensioni dei lavori, si dovrà provvedere ad opportune opere di sbarramento.

Nella demolizione delle murature sarà tassativamente vietato il lavoro degli operai sulle strutture da demolire; questi dovranno servirsi di appositi ponteggi, indipendenti da dette strutture. Sarà vietato altresì l'uso di esplosivi nonché ogni intervento basato su azioni di scalzamento al piede, ribaltamento per spinta o per trazione.

Per l'attacco con tagli ossidrico od elettrico di parti rivestite con pitture al piombo, saranno adottate opportune cautele contro i pericoli di avvelenamento da vapori di piombo a norma dell'art. 8 della Legge 706 in data 19 luglio 1961.

Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni in genere dovranno essere limitate alle parti e dimensioni prescritte. Ove per errore o per mancanza di cautele, puntellamenti ecc., tali interventi venissero estesi a parti non dovute, l'Appaltatore sarà tenuto, a propria cura e spese, al ripristino delle stesse, fermo restando ogni responsabilità per eventuali danni.

Tutti i materiali provenienti dalle operazioni in argomento, ove non diversamente specificato in altre parti del presente Capitolato Speciale d'Appalto o disposto diversamente dalla Direzione dei Lavori mediante ordine di servizio, resteranno di proprietà dell'Amministrazione Appaltante. Competerà però all'Appaltatore l'onere della selezione, pulizia, trasporto od immagazzinamento nei depositi od accatastamento nelle aree che fisserà la Direzione dei Lavori, dei materiali utilizzabili ed il trasporto a rifiuto, a qualunque distanza, dei materiali di scarto.

## **E) MALTE CEMENTIZIE, CONGLOMERATI IN CALCESTRUZZO DI CEMENTO**

- a) Malte - le malte che verranno usate nell'esecuzione dei lavori saranno esclusivamente cementizie. Salvo speciali prescrizioni esse avranno, per mc. di sabbia, le seguenti

propor- zioni:

- 1) per murature  
cemento tipo 325 ..... ql. 4
- 2) per intonaci e stilature  
cemento tipo 325 ..... ql. 6

- b) Conglomerati cementizi - I conglomerati cementizi dovranno rispondere, ai sensi della Legge 5 novembre 1971 n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica", come qualità composizione, classe, ai disposti del D.M. 09/01/1996, D.M. 14/09/2005 e D.M. 14.01.2008. Per il controllo del conglomerato cementizio, allorché questo viene confezionato in impianti fissi posti all'esterno del cantiere, la Direzione dei Lavori ha la facoltà di eseguire prelevamenti di campioni ed effettuare gli opportuni controlli nel cantiere di confezione del conglomerato cementizio.

## **F) MURATURE IN GETTO E STRUTTURE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO**

Il conglomerato cementizio da impiegare nei getti e nelle strutture e per qualsiasi altro lavoro, come detto nel paragrafo che precede, dovrà corrispondere alla resistenza cubica prevista per ogni singola opera nel relativo prezzo di elenco.

Ad avvenuto disarmo delle casseforme le superfici delle opere e manufatti in vista, qualora non si presentino regolari, dovranno essere regolarizzate a spese dell'Appaltatore, con malta cementizia del tipo indicato al punto G/a-2.

Si precisa che in tal caso l'onere della regolarizzazione sarà a totale carico dell'Appaltatore.

Le modalità di getto corrisponderanno alle norme di cui al D.M. 14 febbraio 1992 e del D.M. 9 gennaio 1996.

In particolare per le strutture in c.a. si prescrive che l'Impresa proceda alla vibrazione dei getti.

L'Appaltatore sarà tenuto a prestarsi a proprie spese alle prove di carico sia statiche sia dinamiche, fornendo i mezzi necessari per l'esecuzione delle stesse.

I basamenti per pali di sostegno in conglomerato cementizio, della classe prevista in elenco prezzi, dovranno avere le dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità dei pali nelle più gravose condizioni avendo presenti le prescrizioni contenute nel D.M. 21/03/1988 (Norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne). Dovrà essere prevista nel getto una cassaforma cilindrica del diametro di 8 cm. circa maggiore di quello della base del palo, al fine di ricavare un adeguato foro di incastro per l'alloggiamento del sostegno. L'ingresso del cavo di alimentazione del punto luce deve avvenire attraverso un tubo in materiale termoplastico della serie pesante, che da un lato verrà introdotto nell'apposito foro del palo e dall'altro sposterà dal blocco, il quale dovrà presentare una feritoia della larghezza di 5-7 cm, da chiudersi con malta cementizia a lavoro ultimato.

La superficie superiore del basamento deve trovarsi possibilmente a livello del terreno, con l'avvertenza che le parti in vista devono essere lisce, a getto ancora fresco, con malta cementizia e deve essere conformata una pendenza tale da impedire il ristagno dell'acqua.

L'impostazione dei basamenti per i pali di sostegno verrà effettuata soltanto dopo un adeguato controllo della quota del piano di fondazione, delle caratteristiche del terreno e dell'esatto tracciamento dello scavo.

#### **G) CASSEFORME ED ARMATURE**

Per l'esecuzione di queste opere provvisorie, sia del tipo fisso sia del tipo scorrevole, sia in senso verticale sia in quello orizzontale, l'Impresa potrà adottare il sistema, i materiali ed i mezzi che riterrà più idonei o di sua convenienza, purché soddisfacciano alle condizioni di stabilità e di sicurezza, curando la perfetta riuscita dei manufatti anche nelle loro particolarità.

Le operazioni di disarmo saranno effettuate secondo le norme di legge e, in mancanza di queste, secondo le prescrizioni del Direttore dei lavori.

Nella costruzione delle armature di qualsiasi tipo, l'Impresa sarà tenuta ad adottare gli opportuni accorgimenti affinché in ogni punto della struttura l'abbassamento possa avvenire simultanea

#### **H) SCARIFICA PAVIMENTAZIONE STRADALE**

L'esecuzione della scarifica di pavimentazione stradale dovrà essere eseguita mediante scarificatrice a freddo e dovrà comprendere le eventuali opere di rifinitura della scarifica, anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo ecc), il carico e trasporto del materiale di risulta nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale da parte dell'Amministrazione Appaltante) o scelti dalla ditta (con materiali a disposizione della ditta), l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico e la rimozione eventuale di griglie e chiusini.

#### **I) SOVRASTRUTTURA STRADALE**

1. Pavimentazione a tappeto in conglomerato bituminoso chiuso - Il tappeto in conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compreso pari a cm 3;

Il tappeto verrà ancorato al sottostante strato con emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 1/m<sup>2</sup>, e verrà steso in opera a caldo ad una temperatura non inferiore a 140° C con idonea macchina finitrice.

Per la cilindratura si dovrà impiegare un rullo a rapida inversione di marcia del peso di 6-10 tonn.

### **Art. 53 – Norme particolari di valutazione e misurazione ed oneri**

Oltre alle norme generali di valutazione e di misurazione riportate al precedente articolo 28, in particolare si specifica che:

1. Scavi in genere - Nel prezzo degli scavi, riportati in elenco prezzi, sono compresi gli oneri necessari per la cavatura dei materiali, la regolarizzazione del fondo e delle pareti del cavo, il trasporto delle materie scavate a rilevato ed a rifiuto, le eventuali indennità di cava di prestito o di deposito, il rinterro dei cavi ed il costipamento delle materie (se necessario anche con rullo compressore), il taglio di alberi e l'estirpamento di radici e ceppaie, il deposito provvisorio delle materie provenienti dagli scavi e la loro successiva ripresa per il rinterro dei cavi, l'eventuale disfacimento della pavimentazione stradale, previa delimitazione e taglio della striscia di scavo ed il ripristino dei terreni agrari mediante stesa di uno strato superficiale di terreno coltivo in precedenza accantonato. Il prezzo degli scavi comprende pure gli oneri per gli aggettamenti, i puntellamenti e le sbadacchiature, per la segnalazione dei cavi, per la predisposizione dei ripari ed opere provvisorie per mantenere la continuità del transito nei luoghi interessati dagli scavi, per la formazione di piste di transito per i mezzi di cantiere e successivo ripristino dei terreni, per la ricostruzione dei preesistenti fossi e canali.  
Scavi di sbancamento - I volumi degli scavi verranno determinati con il metodo delle sezioni ragguagliate in base al piano quotato riferito a capisaldi (da redigersi prima dell'inizio dei lavori).
2. I conglomerati cementizi armati e non e le murature saranno misurati per il loro volume effettivo assunto in opera dopo la pilonatura, escluse le parti oltrepassanti la larghezza stabilita e dipendenti da difetti od eccessi degli scavi.  
Nei prezzi di elenco sono compresi e compensati gli oneri per i casseri e le casseforme di ogni forma e tipo per il contenimento del conglomerato, per sostegno dei casseri ed i ponteggi provvisori di servizio, nonché per la formazione delle feritoie di allontanamento delle acque.
3. Le murature in calcestruzzo saranno valutate a mc per il loro volume effettivo.
4. Il peso dell'acciaio in barre per l'armatura del conglomerato cementizio, sarà determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri effettivamente prescritti, trascurando le legature e le sovrapposizioni perché tale maggior onere è già compreso nel prezzo.  
Il peso del ferro sarà determinato con metodi analitici ordinari, misurando cioè lo sviluppo lineare effettivo e moltiplicandolo per il peso unitario dato dalle tabelle ufficiali UNI.
5. I lavori in ferro profilato ed in ghisa saranno valutati a peso ed i relativi prezzi applicati al peso effettivamente determinato prima della posa in opera, mediante pesatura diretta a spese dell'Impresa o mediante dati riportati da tabelle ufficiali UNI.
6. Il misto granulometrico per la fondazione stradale verrà valutato a mc con misure eseguite a compattazione avvenuta.
7. La massiciata in tout-venant bitumato ed il tappeto in conglomerato bituminoso saranno misurati per la sola superficie effettivamente pavimentata; nel prezzo è compresa la formazione del cassonetto; si specifica che le misure di spessore sono riferite al finito e che gli spessori riportati in elenco prezzi dovranno intendersi come spessori minimi e non medi.

## **Art. 54 – Disposizioni generali relative ai prezzi**

I prezzi unitari in base ai quali, sotto deduzione del ribasso, saranno pagati i lavori appaltati a corpo e le somministrazioni per le opere in economia, sono riportati nell'Elenco Prezzi allegato al Capitolato Speciale d'Appalto.

Essi comprendono:

- a) per i materiali ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada;
- b) per gli operai e mezzi d'opera ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché le quote per assicurazioni sociali, per gli infortuni ed accessorie di ogni specie, beneficio ecc. nonché, nel caso di lavoro notturno, anche la spesa per l'illuminazione dei cantieri di lavoro;
- c) per i noli ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori ecc. tutto come sopra, intendendosi esplicitamente che il noleggio si intenderà corrisposto per tutto il tempo durante il quale i meccanismi funzioneranno per conto dell'Amministrazione, ossia saranno effettivamente in attività di lavoro; non verrà quindi conteggiato il tempo occorrente per il trasporto, montaggio e rimozione dei meccanismi e quando essi saranno a riposo;
- d) per i lavori a misura tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennità di cava, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee diverse, mezzi d'opera provvisori, nessuno escluso, carichi trasporti e scarichi ecc. e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo.

I prezzi per i suddetti lavori, diminuiti del ribasso offerto sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili.

## **Art. 55 – Valutazione del compenso**

Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore previsti negli atti contrattuali sono integralmente compensati con i corrispettivi prezzi di appalto.

L'Appaltatore pertanto, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali, espressamente dichiara che tutti gli oneri diretti ed indiretti, espressamente previsti o non, posti a suo carico, dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dal Capitolato Generale, dalle leggi, regolamenti, decreti e norme cui il contratto ed il presente Capitolato Speciale d'Appalto fanno riferimento, che potrà incontrare nell'esecuzione dei lavori e che eventualmente non trovassero corrispondenza nei prezzi suddetti, nessuno escluso od eccettuato ha tenuto conto nel presentare la propria offerta.

## **Art. 56 – Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori - manutenzione tra l'ultimazione ed il collaudo**

Prima di iniziare i lavori l'Impresa eseguirà a sua cura e spese, la picchettazione planimetrica dei nuovi lavori con opportuni riferimenti quotati e dovrà provvedere ai tracciamenti delle opere murarie. L'Impresa potrà condurre i lavori con quell'ordine che riterrà più opportuno, salvo la facoltà della Direzione Lavori di prescrivere all'Impresa un diverso ordine nella esecuzione dei lavori ed un'esecuzione più celere per alcuni di essi.

L'Impresa non avrà diritto a compensi per le false manovre che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori nell'ordine che la Direzione dei Lavori ritenesse di dover indicare.

L'Impresa, durante l'esecuzione dei lavori, dovrà fare in modo da consentire il transito dei veicoli e dei pedoni lungo le strade e l'accesso agli stabili situati a lato, riducendo il più possibile i disagi nella viabilità.

Durante il periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, l'Impresa avrà l'obbligo di provvedere alla manutenzione gratuita delle opere, compreso il ripristino delle pavimentazioni manomesse.

Nel periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa questa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, mediante l'esecuzione delle riparazioni che si renderanno necessarie, senza che per ciò occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Qualora l'Impresa tardasse oltre tre giorni ad eseguire le riparazioni richieste con un invito particolare, la Direzione Lavori potrà provvedere direttamente all'esecuzione delle opere necessarie, addebitando la relativa spesa all'Impresa. Per ragioni particolari di stagione, portata delle condotte, dei rii ecc. l'Impresa potrà in alcuni casi procedere con provvedimenti di carattere provvisorio e ciò allo scopo di permettere l'intervento immediato cui ci si è riferiti. Per questo tipo di riparazione provvisoria si dovrà avvisare la Direzione Lavori, con l'obbligo, appena sia possibile, di provvedere ai ripristini occorrenti nei modi normali.

## **Art. 57 – Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come adeguato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679", i dati forniti dalle Ditte in occasione della partecipazione alla gara di cui al presente Capitolato, saranno raccolti presso l'Amministrazione comunale per le finalità di gestione della gara stessa e, per quanto riguarda l'Impresa affidataria, saranno trattenuti anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

Il titolare del trattamento è il Comune di Vigliano Biellese.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile ai seguenti riferimenti:

Labor Service srl

Telefono: (+39) (+39) 0321 1814220

Email: [privacy@labor-service.it](mailto:privacy@labor-service.it)

PEC: [pec@pec.labor-service.it](mailto:pec@pec.labor-service.it)

## **Art. 58 – Interpretazione del CSA**

È fatto obbligo all'appaltatore il rispetto delle responsabilità inerenti la conduzione dell'attività contrattuale, dell'esecuzione a regola d'arte degli stessi, della loro rispondenza alle clausole contrattuali, delle norme del CSA, nonché dell'adeguatezza delle misure antinfortunistiche, di protezione collettiva e individuale applicate in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti.

## **Art. 59 – Patto di integrità**

Ciascun partecipante alla gara deve obbligatoriamente sottoscrivere il "Patto di Integrità", allegato al presente documento, e presentarlo insieme all'offerta. La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

La violazione degli obblighi del "Patto d'integrità" degli appalti pubblici" è dichiarata dal responsabile del procedimento, in esito a verifica in cui viene garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato. La violazione da parte dell'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, di uno degli obblighi di cui "Patto d'integrità", comporta l'esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica e/o le sanzioni a carico, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata.

Vigliano Biellese, Novembre 2025

Arch. Elena Crestale

